Comune di Parma

Prot. OSFP N. 129 /P6 N. 197593 II/14

2018.IX/4.37

Parma, 21 SET. 2018

Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Parma

(Applicazione del D.P.R. n. 753/1980)

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Parma – Prot. n. 0039074 del 17.08.2018 – con la quale è stata sollecitata l'adozione di apposite ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni limitrofi a tracciati ferroviari che prescrivano interventi di taglio dei rami e degli alberi in proprietà private interferenti con la sede ferroviaria, raccomandando di adempiere con urgenza, in considerazione dei gravi effetti sul servizio ferroviario e dei danni alle infrastrutture che potrebbero essere cagionati dalla caduta di alberi o rami o da eventuali incedi;

VISTA la nota della RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Bologna – Via G. Matteotti, 5 – 40129 Bologna – prot. RFI DPR – DTP_BO\A0011\P\18\0004509 del 03.08.2018, assunto agli atti del Comune di Parma con PG n. 182861 del 4 settembre 2018, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria" con la quale si richiede l'emissione di Ordinanza sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano interferire con l'esercizio ferroviario, nonché il richiamo dei divieti esistenti per la prevenzione degli incendi;

VISTO l'art. 48 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980, richiamato nella nota anzidetta, che fa divieto di appiccare fuoco in vicinanza delle linee ferroviarie e delle loro pertinenze;

VISTO l'art. 52 dello stesso D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980, che recita: "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le

anzidette piante ed opere con si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

VISTO l'art. 55 del più volte citato D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980, che recita: "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR n. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede F.S., che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai commi quarto e seguenti, secondo cui, per quanto qui interessi:

a) "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana …";

b) "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

c) "se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi";

RITENUTA la sussistenza, nel caso di specie, di un pericolo per l'incolumità pubblica, che costituisce presupposto per l'approvazione della presente ordinanza;

VISTA la L. n. 689/1981, e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Parma, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80, con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune ed ultimazione degli interventi entro i successivi 60 giorni, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Via G. Matteotti, 5 – 40129 Bologna;
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Parma, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. n. 689/81) e del D.P.R. n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Parma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Federico Pizzarotti

Il responsabile di procedimento
arch. Silvano Carcelli